Legge di delegazione europea 2014
A.C. 3123

Dossier n° 307 - Sintesi del contenuto
9 giugno 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3123
Titolo:	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	21
Date:	
presentazione:	5 febbraio 2015
trasmissione alla Camera:	18 maggio 2015
assegnazione:	20 maggio 2015
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività Produttive, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIII Agricoltura e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La legge di **delegazione europea** è uno dei due strumenti - insieme alla legge europea - di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, ai sensi dell'**articolo 30, comma 2**, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Il 5 febbraio 2015 il Governo ha presentato al Senato il **disegno di legge di delegazione europea 2014** (S. 1758), che è stato approvato il 14 maggio e trasmesso alla Camera dei deputati il 18 maggio 2015 (C. 3123).

Il disegno di legge di delegazione europea 2014, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di **21 articoli** ed è corredato degli **allegati A e B**. Nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Gli articoli del disegno di legge contengono disposizioni di delega per il recepimento di **58 direttive europee**, per l'adeguamento della normativa nazionale a **6 regolamenti (UE)**, nonché per **l'attuazione di 10 decisioni quadro**. Nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli (passati da 11 a 21), sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa (da 41 a 58 direttive, da 6 a 10 decisioni quadro, da 3 a 6 regolamenti).

Si segnala che su **3 direttive** risultano aperte procedure di infrazione per **mancato recepimento**. Si tratta della **direttiva 2012/25/UE** in materia di trapianti (procedura n. 2014/0287 - parere motivato); della **direttiva 2014/59/UE** in materia di risanamento degli enti creditizi e imprese di investimento (procedura n. 2015/0066 - parere motivato); e, infine, della **direttiva 2014/68/UE** concernente le attrezzature a pressione (procedura n. 2015/0145 - messa in mora).

Il **disegno di legge C. 3123** è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari della Camera.

Articolo 1

Il **comma 1** reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee elencate negli allegati A e B. **In sede referente sono stati modificati gli elenchi di direttive contenuti nei due allegati.** Il **comma 2** individua il termine per l'esercizio della delega. Il **comma 3** prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al parere delle competenti

Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'**allegato A**, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Il **comma 4**, infine, dispone che eventuali **spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B **esclusivamente nei limiti** necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. I relativi oneri sono a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Laddove il Fondo fosse incapiente, la norma dispone che i suddetti decreti attuativi, ove onerosi, potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. E' altresì previsto il **parere** delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, sui relativi schemi.

Articolo 2

L'**articolo 2, inserito durante l'esame presso il Senato,** prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della **direttiva 2014/104/CE**, che introduce una disciplina per il **risarcimento del danno** derivante da **violazione delle norme europee sulla concorrenza**.

In particolare, la direttiva prevede l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE, nonché delle disposizioni della "legge antitrust" (n. 287/1990), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante; estende l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante; prevede che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori; prevede la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (i cd. tribunali delle imprese).

Il **termine** previsto per il recepimento è il **27 dicembre 2016.**

Articolo 3

L'**articolo 3** conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di **due anni** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti **sanzioni penali o amministrative** per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

Articolo 4

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare, entro **dodici mesi** dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, le **norme** occorrenti **all'adeguamento** della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del **regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013** del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle **politiche** in **materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.**

Articolo 5

L'**articolo 5, modificato al Senato,** reca principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della **direttiva 2013/50/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in materia di **obblighi di trasparenza** e di **informazione** in capo ai soggetti che emettono **valori mobiliari e strumenti finanziari** negoziati su mercati regolamentati (cd. **direttiva *Transparency*)**.

Tra gli i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 5 contempla l'attribuzione di **competenze e poteri di vigilanza alla CONSOB**; l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di **comunicazione delle partecipazioni rilevanti**; l'attribuzione alla CONSOB del potere di disporre **obblighi di pubblicazione,** per gli emittenti strumenti finanziari, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una **frequenza maggiore** rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **26 novembre 2015.**

Articolo 6

L'**articolo 6**, **introdotto durante l'esame al Senato,** delega il Governo al recepimento **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della legge della **direttiva 2014/40/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla **lavorazione**, alla **presentazione** e alla **vendita** dei prodotti del **tabacco** e dei prodotti correlati. In particolare, la direttiva è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni.

La norma reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli

generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. La direttiva era **inserita nell'allegato B** del disegno di legge originario (S. 1758) ed è stata espunta dallo stesso durante l'esame presso il Senato. Il **termine** per il recepimento è fissato al **20 maggio 2016.**

Articolo 7

L'**articolo 7, modificato durante l'esame al Senato,** prevede che la delega per l'attuazione della **direttiva 2014/49/UE** **relativa ai sistemi di garanzia dei depositi** sia attuata secondo principi e criteri direttivi specifici.

Tra essi, le norme in commento richiamano l'obiettivo della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario e l'individuazione della **Banca d'Italia** quale **autorità amministrativa competente**. Inoltre, il legislatore delegato deve determinare le **caratteristiche dei depositi** che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché **l'importo della copertura** e la **tempistica** dei rimborsi ai depositanti, con alcune precisazioni. Spetta poi al legislatore delegato individuare le modalità e la tempistica per la **raccolta** dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, nonché chiarire le **modalità di investimento** dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, la **concessione di prestiti** da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea e le procedure di **condivisione** di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **3 luglio 2015.**

Articolo 8

L'**articolo 8, modificato al Senato,** prevede il recepimento nell'ordinamento interno, della **direttiva 2014/59/UE** che istituisce un quadro di **risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari**.

Il **termine** per il recepimento è **scaduto** il **31 dicembre 2014**.

Si segnala che il 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il **mancato recepimento** della direttiva 2014/59/UE (**procedura di infrazione** n. 2015/0066). Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato.**

Articolo 9

L'**articolo 9**, **modificato nel corso dell'esame al Senato**, fissa principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della **direttiva 2014/65/UE** (**MiFID II**) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (**MiFIR**). La disposizione prevede che l'adeguamento dell'ordinamento con la nuova disciplina europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari debba avvenire, principalmente, mediante l'aggiornamento del Testo unico sulla finanza (TUF) D.Lgs. n. 58 del 1998.

Il **termine** per il recepimento è fissato al **3 luglio 2016**.

Articolo 10

L'**articolo 10**, **inserito nel corso dell'esame al Senato**, prevede principi e criteri direttivi specifici di delega al Governo per l'attuazione della **direttiva 2014/91/UE** (**UCITS V**), in materia di **organismi di investimento collettivo in valori mobiliari** (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **18 marzo 2016.**

Articolo 11

L'**articolo 11**, **inserito al Senato**, prevede l'attuazione della **nuova disciplina UE sugli abusi di mercato**, contenuta nella **direttiva 2014/57/UE**, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare individuando l'Autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra Autorità nazionale ed Autorità estere. I principi e criteri direttivi specifici sono contenuti al **comma 1, lettere da *a)* a *q)*.**

Il **termine** previsto per il recepimento è il **3 luglio 2016.**

Articolo 12

L'**articolo 12, introdotto durante l'esame presso il Senato,** delega il Governo ad adeguare, entro **dodici mesi** dall'entrata in vigore della legge, la normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) n. 909/2014** (*Central Securities Depositories Regulation* - ***CSD***); a completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) n. 648/2012**, (*European Market Infrastructure Regulation* - ***EMIR***); a trasporre nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati

regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012.

Articolo 13

L'**articolo 13, inserito durante l'esame presso il Senato,** delega il Governo ad adottare, entro **dodici mesi** dall'entrata in vigore della legge, norme volte ad **adeguare** il quadro normativo vigente al **regolamento (UE) n. 1286/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio**,** relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei **prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati** (*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - **PRIIPs**)*.

Articolo 14

L'**articolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato,** reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della **direttiva 2014/52/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la **valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati**). Detti principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame (in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B del disegno di legge), e sono finalizzati a recepire gli obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva, enunciati nei considerando della stessa.

In particolare, la **lettera *a)*** pone i principi di **semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure** di VIA, anche in relazione al **coordinamento** e all'**integrazione con altre procedure** volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale. La **lettera *b*)** indica il criterio del **rafforzamento della qualità della procedura di VIA**, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (***smart regulation***), e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali. La **lettera *c)*** prevede la **revisione e** la **razionalizzazione del sistema sanzionatorio**, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni, mentre la **lettera *d)*** disciplina il criterio della **destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative** per finalità connesse al **potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio** ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di VIA, nonché alla **protezione sanitaria della popolazione** in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **16 maggio 2017.**

Articolo 15

L'**articolo 15, modificato durante l'esame presso il Senato,** reca due criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, "ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom", di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci. Il secondo criterio direttivo specifico, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consiste nel prevedere, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione. In particolare, le popolazioni interessate dovranno essere informate della presenza di acque esentate da controlli e sul diritto di ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **28 novembre 2015.**

Articolo 16

L'**articolo 16, inserito durante l'esame presso il Senato,** introduce un criterio direttivo specifico (aggiuntivo dei principi e criteri direttivi generali del provvedimento in esame) per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/35/UEdel 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai **campi elettromagnetici** (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).

Il **termine** previsto per il recepimento è il 1° **luglio 2016.**

Articolo 17

L'articolo 17, **introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul **miele**, il Governo debba tenere in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad *assicurare "norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore".*

Il **termine** previsto per il recepimento è il **24 giugno 2015.**

Articolo 18

L'**articolo 18, modificato durante l'esame presso il Senato,** delega il Governo a dare **attuazione a sette decisioni quadro in materia di giustizia penale**: 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni, 2003/577/GAI relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, 2005/214/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/947/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni di sospensione condizionale in vista della conseguente attività di sorveglianza, 2009/299/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, 2009/829/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, 2009/948/GAI sulla risoluzione dei conflitti nell'esercizio della giurisdizione penale.

Articolo 19

L'**articolo 19, inserito durante l'esame presso il Senato,** delega il Governo a dare attuazione, entro **sei mesi**, alla **decisione quadro 2009/315/GAI**, finalizzata all'organizzazione ed al contenuto degli scambi tra gli Stati membri delle informazioni estratte dai **casellari giudiziali nazionali**.

Articolo 20

L'**articolo 20, inserito durante l'esame presso il Senato,** delega il Governo ad attuare, entro **sei mesi**, la decisione **quadro 2009/316/GAI** che, in applicazione della decisione quadro 2009/315/GAI, istituisce il **sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari - ECRIS.**

Articolo 21

L'**articolo 21, inserito durante l'esame presso il Senato,** delega il Governo ad attuare la **decisione quadro 2008/675/GAI**, relativa agli effetti delle **sentenze penali di condanna** in ambito UE in occasione di un **nuovo procedimento penale**.

Allegato A - Direttiva 2014/111/UE

La **direttiva 2014/111/UE, inserita durante l'esame presso il Senato,** modifica l'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/15/UE, che ha operato una rifusione delle norme comuni per gli organismi che effettuano **ispezioni e visite di controllo delle navi** e per le relative attività delle amministrazioni marittime, relativamente all'adozione di due codificazioni internazionali (il Codice III e il Codice RO), da parte dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Le modifiche apportate sono necessarie al fine di ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima dell'Unione e gli strumenti internazionali. In particolare, il codice RO è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. L'entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva deve avvenire negli Stati membri entro il **31 dicembre 2015**.

Allegato B - Direttiva 2010/53/UE

La **direttiva 2010/53/UE, spostata dall'allegato A all'allegato B durante l'esame presso il Senato,** è volta a garantire un **quadro comune** relativo alle norme di **qualità e sicurezza degli organi di origine umana** destinati al trapianto nel corpo umano, allo scopo di proteggere i donatori e di ottimizzare gli scambi tra Paesi membri e Paesi terzi.

Il **termine** per il recepimento è **scaduto** il **27 agosto 2012.**

Si segnala che il Ministero della salute ha già presentato uno schema di decreto sul quale, in data 25 marzo 2015, è stata raggiunta l'Intesa della Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome che ha altresì riguardato la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 in materia di procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

Allegato B - Direttiva 2012/25/UE

La **direttiva 2012/25/UE** in materia di **procedure informative** per lo scambio, tra gli Stati membri, di **organi umani destinati ai trapianti** – il cui termine di recepimento è scaduto il 10 aprile 2014 - deriva dalla previsione dell'art. 29 della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

Si sottolinea che l'Intesa della Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome del 25 marzo 2015 sullo schema di decreto per l'attuazione della direttiva 2010/53/UE ha altresì riguardato la presente direttiva 2012/25/UE di esecuzione specificamente riferita alle procedure informative per lo scambio degli organi in commento.

Il **termine** per il recepimento è **scaduto** il **10 aprile 2014.**

In data 28 maggio 2014 è stata aperta la **procedura di infrazione** n. 2014/0287 per mancato recepimento,

attualmente allo stadio di parere motivato.

Allegato B - Direttiva 2013/35/UE

La **direttiva 2013/35/UE** stabilisce prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad **esposizione ai campi elettromagnetici** e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine, mentre non si applica per le ipotesi di effetti a lungo termine. Il **termine** per il recepimento è previsto per il **1° luglio 2016**.

Allegato B - Direttiva 2013/40/UE

La **direttiva 2013/40/UE** stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione, modificando e ampliando le disposizioni contenute nella decisione quadro 2005/222/GAI, che viene dunque integralmente sostituita.

Il **termine** per il recepimento è fissato per il **4 settembre 2015.**

Allegato B - Direttiva 2013/48/UE

La **direttiva 2013/48/UE** stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo; al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **27 novembre 2016.**

Allegato B - Direttiva 2013/50/UE

La **direttiva 2013/50/UE** è stata adottata per modificare la direttiva 2004/109/UE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e le direttive connesse (in particolare, la direttiva 2003/71/UE relativa al **prospetto** da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/UE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/UE sull'**armonizzazione degli obblighi di trasparenza** riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato).

Il **termine** previsto per il recepimento è il **26 novembre 2016.**

Allegato B - Direttiva 2013/51/UE

La **direttiva 2013/51/Euratom**, il cui obiettivo generale è quello di assicurare la massima protezione della popolazione in relazione alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile, sostituisce le disposizioni in merito della Direttiva 98/83/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano integrando anche quelle previste dalla raccomandazione 2001/928/Euratom sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile. Il **termine** per il recepimento della direttiva è il **28 novembre 2015**.

L'articolo 15 del disegno di legge in esame reca due criteri direttivi specifici - che si aggiungono ai principii e criteri direttivi generali, richiamati dall'art. 1, co. 1 - per l'attuazione della direttiva.

Allegato B - Direttiva 2013/53/UE

La **direttiva 2013/53/UE, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua**, fissa i **requisiti essenziali dei prodotti**, gli **obblighi dei fabbricanti** per quanto riguarda le procedure di fabbricazione, la documentazione tecnica e le informazioni da fornire al consumatore. Contiene inoltre disposizioni sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua da parte dei fabbricanti stessi e dei distributori, nonché disposizioni sugli organismi che effettuano la valutazione sulla conformità dei prodotti in tutti gli Stati membri e sulle autorità nazionali di controllo. Il **termine** fissato per il recepimento della direttiva è il **18 gennaio 2016**, ma è previsto un regime transitorio fino al 18 gennaio 2017.

Allegato B - Direttiva 2013/54/UE

La **direttiva 2013/54/UE** prevede che gli Stati membri adempiano agli **obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM)** del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Incarica pertanto gli Stati membri di garantire l'istituzione di **meccanismi di attuazione e controllo**, comprese le ispezioni, per assicurare che "le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera soddisfino e continuino a soddisfare" le prescrizioni della CLM. Il **termine** fissato per il recepimento della direttiva è scaduto il **31 marzo 2015**.

Allegato B - Direttiva 2013/55/UE

La **direttiva 2013/55/UE** riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **18 gennaio 2016.**

Allegato B - Direttiva 2013/56/UE

La **direttiva 2013/56/UE**, entrata in vigore il **30 dicembre 2013,** modifica in più punti la **direttiva 2006/66/CE**, relativa a **pile e accumulatori** e ai **rifiuti** di pile e accumulatori, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti **cadmio** destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, nonché di pile a bottone con un basso tenore di **mercurio.** La direttiva deve essere recepita **entro il 1° luglio 2015**.

Allegato B - Direttiva 2013/59/Euratom

La **direttiva 2013/59/Euratom** reca le **norme fondamentali ed uniformi** relative alla **protezione sanitaria** delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione **contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti**. La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine". Il **termine per il recepimento** della direttiva è fissato al **6 febbraio 2018**. I principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva erano contenuti nell'art. 10 del testo originario del disegno di legge in esame, soppresso dalla 14a Commissione del Senato nel corso dell'esame in sede referente.

Allegato B - Direttiva 2014/17/UE

La **direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE** (c.d. *Mortgage Credit Directive*), **inserita durante l'esame presso il Senato**, è stata adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).

Il **termine** previsto per il recepimento è il **21 marzo 2016.**

Allegato B - Direttiva 2014/27/UE

La **direttiva 2014/27/UE**, entrata in vigore il 25 marzo 2014, riguarda le sostanze e le miscele pericolose.

Essa novella alcune precedenti direttive, per conformarle alla disciplina di un successivo Regolamento (CE), il n. 1272/2008, che ha istituito un **nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele** all'interno dell'Unione, basato sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale. Il **termine** previsto per il recepimento è scaduto il **1° giugno 2015**.

Allegato B - Direttive 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE

Le direttive

- **2014/28/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli **esplosivi per uso civile** (rifusione)
- **2014/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **recipienti semplici a pressione** (rifusione)
- **2014/30/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **compatibilità elettromagnetica** (rifusione)

fanno parte di un pacchetto unitario, il cosiddetto "pacchetto di adeguamento al nuovo quadro normativo". Si trattava di nove proposte legislative, predisposte contestualmente dalla Commissione europea, finalizzate ad adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al "nuovo quadro normativo" (NQN). Quest'ultimo è costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/UE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Il **termine** di recepimento delle tre direttive è fissato per il **19 aprile 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/31/UE

La **direttiva 2014/31/UE** disciplina gli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**

nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione;
- importati, da un paese terzo (nuovi o usati).

La direttiva in esame procede alla rifusione delle norme relative agli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico contenute nella direttiva 2009/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. Il **termine** per il recepimento della direttiva è fissato per il **19 aprile 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/32/UE

La **direttiva 2014/32/UE** intende procedere alla rifusione del contenuto della direttiva 2004/22/UE del Consiglio relativa agli strumenti di misura, che ha subito nel tempo sostanziali modificazioni.

Infatti, essa disciplina gli strumenti di misura
- nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione;
- nuovi o usati, importati da un paese terzo.

La direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **19 aprile 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/34/UE

La **direttiva 2014/34/UE** reca disposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai loro componenti, ai sistemi di sicurezza che, pur non operando in atmosfera potenzialmente esplosiva, sono necessari o utili per prevenire rischi di esplosione. La direttiva in esame, di rifusione, abroga la precedente direttiva in materia 94/9/UE anche al fine di adeguare le previgenti disposizioni al **nuovo quadro per la commercializzazione dei prodotti** (decisione n. 768/2008/UE) e alla disciplina in materia di organismi di valutazione della conformità e di vigilanza sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.

Il **termine** di recepimento è previsto per il **19 aprile 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/35/UE

La **direttiva 2014/35/UE** nasce dalla necessità di modificare la direttiva 2006/95/UE del 12 dicembre 2006, riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al **materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione**.

Risulta infatti necessario adeguare la normativa in vigore al cd. "pacchetto merci" adottato nel 2008, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, e dalla decisione 768/2008/UE che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Il **termine** di recepimento è previsto per il **19 aprile 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/36/UE

La**direttiva 2014/36/UE** disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno per **lavoro stagionale** di **cittadini di Paesi terzi** e definisce i **diritti** dei lavoratori stagionali.

Riguardo all'ammissione per soggiorni non superiori a 90 giorni la direttiva disciplina i criteri ed i **requisiti per l'accesso all'occupazione**, prescrivendo i requisiti per la **domanda** di ammissione.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi **per soggiorni superiori a 90 giorni**, la direttiva definisce sia le **condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio**, sia i criteri e i **requisiti per l'accesso all'occupazione** negli Stati membri.

Nel rispetto delle disposizioni della direttiva gli Stati membri possono dunque rilasciare una **autorizzazione per motivi di lavoro stagionale** (nella forma del permesso di soggiorno o visto) per breve periodo o per lungoa durata. Il **periodo massimo di soggiorno** per i lavoratori stagionali **non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi** in un dato periodo di dodici mesi.

E' fissato al **30 settembre 2016** il **termine** per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Allegato B - Direttiva 2014/41/UE

La **direttiva 2014/41/UE** è volta a istituire un unico strumento denominato "ordine europeo d'indagine" (OEI), che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato membro all'altro, nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico. Il **termine** di recepimento è previsto per il **22 maggio 2017**.

Allegato B - Direttiva 2014/48/UE

La **direttiva 2014/48/UE** intende rafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi di risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale. Il

termine di recepimento è previsto per il **1° gennaio 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/49/UE

La direttiva 2014/49/UE **relativa ai sistemi di garanzia dei depositi** richiama l'obiettivo della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario e l'individuazione della **Banca d'Italia** quale **autorità amministrativa competente**. Inoltre, il legislatore delegato deve determinare le **caratteristiche dei depositi** che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché **l'importo della copertura** e la **tempistica** dei rimborsi ai depositanti, con alcune precisazioni. Spetta poi al legislatore delegato individuare le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, nonché chiarire le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea e le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea. Il **termine** di recepimento è previsto per il **3 luglio 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/50/UE

La direttiva 2014/50/UE del 16 aprile 2014 stabilisce le norme minime per la tutela dei **diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano da un paese europeo all'altro** (cd. lavoratori in uscita). In particolare, la Direttiva, che si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento, introduce ulteriori disposizioni di salvaguardia, in relazione a piani pensionistici originati da rapporti di lavoro ("pensioni professionali"). Il **termine** di recepimento è previsto per il **21 maggio 2018**.

Allegato B - Direttiva 2014/51/UE

La direttiva 2014/51/UE è volta a regolamentare alcuni poteri e competenze dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Il **termine** di recepimento è scaduto il **31 marzo 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/52/UE

La direttiva 2014/52/UE reca modifiche alla direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tra gli obiettivi della direttiva si annoverano la **semplificazione e l'armonizzazione delle procedure,** nonché la modifica dei fattori sulla base dei quali devono essere valutati gli impatti al fine di maggiormente tenere conto delle tematiche legate alla biodiversità e al territorio. Il **recepimento della direttiva** da parte degli Stati membri dovrà avvenire **entro il 16 maggio 2017**.

Allegato B - Direttiva 2014/53/UE

La direttiva 2014/53/UE introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio, da intendersi quali prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione, anche mediante uso di apposito accessorio quale l'antenna. La direttiva si applica quindi ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi di apertura delle porte di veicoli, modem ecc. Il **termine** di recepimento è previsto per il **12 giugno 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/54/UE

La direttiva 2014/54/UE, da recepire entro il **21 maggio 2016**, è volta ad **agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri**, attraverso la previsione di una serie di disposizioni comuni dirette, tra l'altro, ad uniformare maggiormente l'applicazione e l'attuazione dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori (conferiti dall'articolo 45 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e dal regolamento (UE) n. 492/2011).

Allegato B - Direttiva 2014/55/UE

La direttiva 2014/55/UE, entrata in vigore il **26 maggio 2014**, disciplina in quattordici articoli la **fatturazione elettronica** nel settore dei **contratti pubblici**. In particolare, l'**ambito di applicazione** della direttiva riguarda le **fatture elettroniche** emesse a seguito dell'esecuzione di contratti previsti dalle direttive 2009/81/UE (contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza), 2014/23/UE (contratti di concessione), 2014/24/UE (appalti pubblici) e 2014/25/UE (appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, ossia nei cosiddetti settori speciali). Il **termine** di **recepimento** delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è il **27 novembre 2018** anche se sono previste deroghe per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche.

Allegato B - Direttiva 2014/56/UE

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, rispettivamente il 3 ed il 14 aprile 2014, la **riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio** e consolidati attraverso l'adozione dei seguenti atti:

- la **direttiva 2014/56/UE**, che modifica la direttiva 2006/43/UE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
- il regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/UE della Commissione.

La nuova 'direttiva revisione' contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti. La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema.

La riforma è stata varata all'esito di una consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2010 attraverso il libro verde "*La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi". In seguito alla consultazione, la Commissione europea ha approvato, il 30 novembre 2011, una proposta di nuova direttiva revisione ed un regolamento sulla quale si è instaurato un ampio dibattito concluso con l'accordo politico tra Parlamento e Commissione europea raggiunto il 17 dicembre 2013.*

Il **termine** di recepimento è il **17 giugno 2016.**

Allegato B - Direttiva 2014/57/UE

La **direttiva 2014/57/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato**, si inserisce nel quadro della nuova **disciplina comunitaria degli abusi di mercato**, introducendo **sanzioni proporzionate ai profitti conseguiti** da chi commette i reati relativi alle predette condotte abusive. Il **termine** di recepimento è previsto per il **3 luglio 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/58/UE

La **direttiva 2014/58/UE** definisce le modalità mediante le quali istituire un **sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici** immessi sul mercato dell'Unione europea. Il **termine** di recepimento è scaduto il **30 aprile 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/59/UE

La **direttiva 2014/59/UE BRRD *(Bank Recovery and Resolution Directive*)** sul **risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari**.affronta il tema delle **crisi delle banche** approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una **molteplicità di strumenti**, aventi carattere **preventivo**, carattere di **intervento immediato,** così come **strumenti di "risoluzione" della crisi**.

Il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato** (procedura di infrazione n. 2015/0066) per **mancato recepimento**.

Il termine per il recepimento **scadeva il 31 dicembre 2014**.

Allegato B - Direttiva 2014/60/UE

La **direttiva 2014/60/UE** rafforza la normativa che consente di ottenere la **restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro**. A tal fine, modifica la direttiva 93/7/CEE, in particolare estendendo l'ambito di applicazione, allungando alcuni termini, intervenendo sull'onere della prova e sull'uso della diligenza. Inoltre, reca misure per facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e modifica la cadenza del termine periodico per l'invio alla Commissione di una relazione sull'applicazione da parte di ogni Stato membro. Il **termine** di recepimento è previsto per il **18 dicembre 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/61/UE

La **direttiva 2014/61/UE** intende **facilitare ed incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità**, promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove. Fissa pertanto **requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche,** consentendo però agli Stati membri di mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là di essi, purché finalizzati ai medesimi obiettivi. Gli operatori hanno l'obbligo di soddisfare tutte le richieste di accesso alle loro infrastrutture fisiche, a condizioni che siano eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo. L'eventuale rifiuto dell'accesso deve essere giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati. In caso di **controversie** sul diritto all'accesso, le

parti si rivolgeranno ad un organismo nazionale competente per la loro risoluzione. Le imprese interessate ad accedere alle reti pubbilche di comunicazione elettronica hanno inoltre il diritto di ricevere **una serie di informazioni minime** riguardo a ubicazione e tracciato, tipologia dell'infrastruttura e punto di contatto e si prevede che gli enti pubblici che per competenza detengono elementi delle informazioni minime debbano metterli a disposizione entro il 1° gennaio 2017, per mezzo di sportello unico elettronico. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° gennaio 2016. Il **termine** per l'applicazione delle disposizioni di recepimento è il **1° luglio 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/62/UE

La **direttiva 2014/62/UE,** **inserita durante l'esame presso il Senato**, stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle pene in materia di **falsificazione dell'euro** e di altre valute; introduce quindi disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione. Il **termine** per il recepimento è previsto per il **23 maggio 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/63/UE

La **direttiva 2014/63/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato**, entrata in vigore il 23 giugno 2014 modifica la direttiva 2001/110/CE sul **miele**, prevedendo che:

- il polline è componente naturale specifica del miele e non deve essere considerato un "ingrediente" ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011, salvo che si tratti di polline geneticamente modificato; in tal caso il miele con polline OGM deve essere considerato un "alimento (parzialmente) prodotto a partire da un OGM" e deve riportare in etichetta, se la percentuale di polline eccede lo 0,9%, l'indicazione a ciò relativa;
- venga abrogato il potere attribuito alla Commissione UE di adottare atti che adeguino le disposizioni della direttiva sul miele alla norme generali europee sui prodotti alimentari; tali disposizioni, in ragione dell'entrata in vigore del Reg. CE n. 178/2002, si applicano direttamente anche al miele ed ai prodotti apistici.

L'articolo 17, introdotto al Senato, dispone che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva in esame, il Governo debba considerare, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, il criterio finalizzato ad *assicurare "norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore".*

Il **termine** per il recepimento è previsto per il **24 giugno 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/65/UE

La **direttiva 2014/65/UE**, denominata **MiFID II**, ed il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati. In base all'articolo 93 della direttiva, **la nuova disciplina deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2016** ed applicata a decorrere dal 3 gennaio 2017. La MiFID II ed il relativo regolamento sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.

Allegato B - Direttiva 2014/66/UE

La **direttiva 2014/66/UE** stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Si tratta di **dirigenti**, **personale specializzato** e dipendenti in **tirocinio** in succursali, o filiali di società prevalentemente multi-nazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società. Il **termine** fissato per il recepimento della direttiva è il **29 novembre 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/67/UE

La **direttiva 2014/67/UE**, che dovrà essere recepita **entro il 18 giugno 2016**, è volta a consentire una migliore e più uniforme applicazione della direttiva 96/71/UE, relativa al **distacco dei lavoratorinell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri**, attraverso la previsione di una serie di disposizioni e misure dirette a superare le incertezze interpretative della direttiva 96/71/UE, nonché a contrastare comportamenti elusivi della normativa vigente da parte delle imprese.

Allegato B - Direttiva 2014/68/UE

La **direttiva 2014/68/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato**, ha lo scopo di adeguare la legislazione relativa alle attrezzature a pressione al quadro normativo costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e

dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Inoltre, la direttiva intende adeguare il mercato delle attrezzature in esame al regolamento (CE) n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In data 27 marzo 2015 è stata aperta la **procedura di infrazione** n. 2015/0145 per **mancato recepimento**, essendo scaduto il relativo **termine** il **28 febbraio 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/86/UE

La **direttiva 2014/86/UE** **modifica la cd. 'Direttiva madri-figlie' (Direttiva 2011/96/UE)** per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri. Le modifiche intendono, quindi, porre un freno alle asimmetrie impositive esistenti tra i diversi ordinamenti nazionali. Il **termine** per il recepimento è previsto per il **31 dicembre 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/87/UE

La **direttiva 2014/87/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato**, si compone di soli due articoli, il primo dei quali propone modifiche alla direttiva 2009/71/Euratom.

La direttiva in esame richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme.

Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'**indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione** dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevengano eventuali conflitti di interesse.

Il **termine** per il recepimento è previsto per il **15 agosto 2017**.

Allegato B - Direttiva 2014/89/UE

La **direttiva 2014/89/UE,** **inserita durante l'esame presso il Senato,** istituisce un **quadro per la pianificazione dello spazio marittimo** con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine. Si prevede che ogni Stato membro elabori e attui la pianificazione dello spazio marittimo per contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico. In particolare gli Stati dovranno redigere appositi **piani di gestione dello spazio marittimo** per contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, del settore dei trasporti marittimi e della pesca e dell'acquacoltura, nonché designare le autorità competenti per l'attuazione della direttiva, il cui **termine** di recepimento è fissato al **18 settembre 2016**. I piani di gestione dello spazio marittimo dovranno invece essere stabiliti non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Allegato B - Direttiva 2014/91/UE

La **direttiva 2014/91/UE** (**c.d. UCITS V), inserita durante l'esame presso il Senato,** relativa al coordinamento delle disposizioni amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari **(OICVM)**, aggiorna la precedente direttiva UCITS IV (2009/65/UE) armonizzando le disposizioni relative alle **funzioni di depositario**, alle**politiche retributive delle società di gestione** ed alle**sanzioni amministrative**. Il **termine** per il recepimento è previsto per il **18 marzo 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/94/UE

La **direttiva 2014/94/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato**, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, **inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno**, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti. Il **termine** per il recepimento della direttiva è prevsito per il **18 novembre 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/95/UE

La **direttiva 2014/95/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato,** modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate. Il **temine** per il recepimento della direttiva è previsto per il **6 dicembre 2016**.

Allegato B - Direttiva 2014/100/UE

La **direttiva 2014/100/UE, inserita durante l'esame presso il Senato,** modifica la direttiva 2002/59/UE, che ha istituito **il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione,** sostituendone l'allegato III. Obiettivo della modifica è quello di inserire l'esperienza ed i progressi tecnici fatti dal 2002 con il sistema SafeSeaNet per lo scambio dei dati marittimi. Il sistema è formato da una rete di sistemi nazionali e da una banca dati centrale di raccordo. Ogni Stato membro istituisce e provvede alla gestione del sistema nazionale SafeSeaNet sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente. Il **termin**e di recepimento della direttiva è il **18 novembre 2015**.

Allegato B - Direttiva 2014/104/UE

La **direttiva 2014/104/UE, inserita durante l'esame presso il Senato**, stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione. Inoltre, la direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **27 dicembre 2016.**

Allegato B - Direttiva 2014/107/UE

La **direttiva 2014/107/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato,** intende ampliare l'ambito operativo del meccanismo di **scambio automatico delle informazioni** al fine di **contrastare** le **frodi** e le **evasioni fiscali transfrontaliere**, rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla direttiva 2011/16/UE. Pertanto, la direttiva 2014/107/UE modifica in molti punti la direttiva 2011/16/UE, novellandola. Le modifiche interessano soprattutto l'articolo 8 (*Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni*) della direttiva 2011/16/UE.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **31 dicembre 2015.**

Allegato B - Direttiva 2014/112/UE

La **direttiva 2014/112/UE, inserita durante l'esame presso il Senato**, attua l'Accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'**orario di lavoro** nel **trasporto per vie navigabili interne** (di cui viene riportato il testo in allegato alla medesima direttiva), introducendo prescrizioni minime generali relative all'organizzazione dell'orario di lavoro, che tengono conto delle peculiarità del settore del trasporto per vie navigabili interne.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **31 dicembre 2016.**

Allegato B - Direttiva 2015/13/UE

La **direttiva 2015/13/UE**, **inserita durante l'esame presso il Senato**, apporta modifiche all'Allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al campo di portata dei contatori dell'acqua.

Il **termine** previsto per il recepimento è il **19 aprile 2016.**

Allegato B - Direttiva 2015/412/UE

La direttiva **2015/412/UE, inserita durante l'esame presso il Senato,** apporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/UE, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Un singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di "nuove prove" relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente. In base alla nuova normativa, inoltre, gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati dovranno preoccuparsi anche di evitare contaminazioni dei terreni dei vicini dove gli stessi OGM sono vietati. La direttiva **non prevede un termine per il recepimento**.

Allegato B - Direttiva 2015/413/UE

La **direttiva 2015/413/UE, inserita durante l'esame presso il Senato**, intende assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo **scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni**, qualora tali

infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione. Le norme consentono infatti **l'identificazione dei conducenti che commettano infrazioni stradali all'estero,** assicurando così parità di trattamento fra conducenti residenti e non residenti. La direttiva riproduce il contenuto della precedente direttiva 2011/82/UE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 37 del 2014, entrato in vigore il 22 marzo 2014, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 6 maggio 2014.

Il **termine** per il recepimento è **scaduto il 6 maggio 2015.**

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.